



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 marzo 2011, n. 81

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 4,158 MW sito nel comune di San Pancrazio Salentino (Br) denominato "BR 21". Società EC SOLAR P2 Srl, con sede legale in Pisa, via Malasoma 18 - P. IVA 01913370506

Il giorno 9 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società E CONVERT Srl avente sede legale in Pisa alla via Gozzini n.15/17, P.IVA 01816070500, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/8990 del 08.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 4,158 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR21";

la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.394381 del 20.08.2008 (pratica GOAL n.13952) e vidimata in data 15.12.2009, prevede l'installazione di un nuovo trasformatore nella cabina primaria di San Pancrazio Salentino, inoltre, dovrà essere costruita una cabina di consegna, connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria. La soluzione prevede:

- stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
- trasformatore AT/MT
- sezione MT in container
- costruzione di una cabina di consegna
- connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm².

La Società E CONVERT Srl in data 04.09.2008 ha dichiarato di aver accettato integralmente e incondizionatamente la STMG rif. GOAL 13952 proposta da ENEL;

la Società E CONVERT Srl, in data 30.03.2009, ha comunicato il conferimento del progetto in questione alla Società EC SOLAR P2 Srl con sede legale in Pisa, via Gozzini 15/17;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,158 MW da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino, denominato "BR21", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

la Società EC CONVERT P2 Srl, in data 29.11.2009 e successivamente in data 17.12.2009, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente depositata;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 14060 del 17.12.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società EC SOLAR P2 S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 27.01.2010 (Prot. AOO_159 del 17.02.2010 n. 2517) trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. N.241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti e/o Organismi indicati nell'avvio del procedimento e successivamente, in data 12.04.2010, trasmetteva integrazione della copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo a Anas, Ferrovie Sud Est e Snam Rete Gas non presenti nella comunicazione di avvio di procedimento;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 15.02.2010 (Prot. AOO_159 del 17.02.2010 n. 2524), trasmetteva il piano economico finanziario asseverato dall'Istituto Bancario e la dichiarazione resa dall'Istituto Bancario attestante la disponibilità delle risorse finanziarie della Società;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 8122 del 24.05.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 15 giugno 2010- ore 15.00;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, prot. 15224 del 17.02.2010, comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Ditta EC Solar P2 Srl che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi all'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte a preventiva Autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'AdB della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- Regione Puglia- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale- Servizio Foreste, prot. n. 685 del 24.02.2010, comunica che le zone in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D. L. 3267/23;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 21181 del 28.04.2010, comunica ad integrazione di quanto esposto nella nota prot. 3217 del 25.01.2010 che non si intravedono motivi ostativi alle varianti al percorso di connessione relativo al collegamento dell'impianto in argomento alla Rete Enel;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana- Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 42803 del 10.05.2010, comunica l'inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto, pertanto, non ha alcun parere da esprimere;

- Arpa Puglia- Dipartimento Provinciale di Brindisi, prot. n. 29014 del 14.06.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per la varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del DM 20/5/2008;

2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi.

- Snam Rete Gas, prot. n. 188/cg del 14.06.2010, rilascia nulla osta a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) nell'attraversamento dell'elettrodotto MT da 20 kV e il metanodotto Snam in corrispondenza degli incroci denominati "Int. n°5" ed "Int. n°6", considerando il tracciato da voi presentato, la distanza minima tra l'estradosso inferiore del tubo portacavi e l'estradosso superiore del metanodotto Snam dovrà essere di almeno 0,5 metri; nell'attraversamento dell' elettrodotto MT da 20 kV e il metanodotto Snam in corrispondenza dell'incrocio denominato "Int. n°7", considerando il tracciato da voi presentato,, date le profondità di posa verbalizzate nel corso del sopralluogo congiunto del 05/03/2010, le possibili soluzioni sono:

- a) per attraversamento in sovrappasso, i cavi elettrici non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto per tutti gli attraversamenti) e dovrà essere rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei metanodotti di almeno 0,5 metri;

- b) per attraversamento in sottopasso, nel caso di cavi contenuti in tubo portacavo, dovrà essere

rispettata una distanza minima tra l'estradosso inferiore del metanodotto Snam e l'estradosso superiore del tubo portacavo di almeno 1,5 metri;

2) i lavori nel tratto interferente con il metanodotto Snam dovranno essere preventivamente concordati con il Centro Snam Rete Gas di Bari e dovranno essere preceduti da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione,

3) il tracciato e la profondità di posa dello stesso; prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del metanodotto Snam; la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto Snam dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

4) eventuali altre opere accessorie all'impianto, quali pozzetti, cabine di trasformazione ecc.. dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalla servitù di metanodotto in essere di 19,50 metri per parte rispetto l'asse del metanodotto;

5) in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa del metanodotto Snam;

Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente nulla osta è immediatamente revocato con l'obbligo, da parte della Società, di ripristinare i terreni allo stato "quo ante";

• Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti- Ufficio Espropriazioni, prot. n. 55101 del 15.06.2010, esprime parere favorevole. Il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali di proprietà della Provincia, in quanto:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg successivi, pena decadenza della connessione;

2. alcune strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in qualche caso, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette a utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

Ciò premesso, nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà di questo Ente, la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà di larghezza massima 40cm, a mt. 1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;

• Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale- Servizio Agricoltura, prot. n. 53724 del 11.06.2010, comunica che sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela e pertanto non formalizza alcun rilievo;

• Comune di San Pancrazio Salentino- Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 7790 del 14.06.2010, esprime parere favorevole di massima con le seguenti condizioni:

1. la recinzione da realizzare non dovrà creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale, non dovrà impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche affinché non si creino fenomeni di dilavamento e/o allagamento, né creare impatto visuale, per cui la stessa dovrà essere mascherata con vegetazione di tipo autoctono ad alto fusto. E' necessario produrre una dichiarazione a norma di legge a firma di tecnico abilitato che attesti il soddisfacimento delle tre condizioni elencate e produrre apposita planimetria con l'indicazione e la posizione della vegetazione autoctona da utilizzare per mascherare la recinzione;

2. per la pulizia e manutenzione dei pannelli vengano utilizzati materiali non inquinanti, al fine di evitare fenomeni di inquinamento della falda. E' necessario produrre apposita relazione con indicazione del

metodo e dei materiali utilizzati per la manutenzione dell'impianto.

La Società titolare dell'impianto è tenuta a comunicare all'ufficio tecnico e a quello della Polizia Municipale l'inizio e la fine dei lavori in modo da consentire gli opportuni interventi di sorveglianza. Prima della realizzazione delle opere è necessario regolare in modo formale i rapporti col Comune non solo per gli aspetti riconducibili alle prescrizioni del Codice Civile, ma anche per gli aspetti che riguardano i dettagli delle stesse che la particolarità dell'opera comporta in relazione alla compromissione che il territorio di San Pancrazio Salentino subirebbe;

• Enac, prot. n. 39761 del 05.05.2010, dichiara che:

1. l'impianto fotovoltaico in oggetto, data la collocazione e altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

2. l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

3. l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Puglia, prot. n. 3662 del 26.02.2010, fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs. n.42 del 22/1/2004 e pertanto non rientra nelle proprie competenze istituzionali;

• Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Puglia e Basilicata, prot. n. 3073 del 03.03.2010, rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

• Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. III Regione Aerea, prot. n.20451 del 14.04.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

• Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 8966 del 13.05.2010, concede nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;

• Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3327 del 23.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota del 15.02.2010 dell'Ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;

• Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 563 del 29.01.2010, conferma il nulla osta di massima alla realizzazione del progetto in oggetto;

• Acquedotto Pugliese, prot. n. 70418 del 31.05.2010, dichiara che il cavidotto interferisce con le condotte di distribuzione idriche e fognanti dell'abitato di San Pancrazio Salentino per le quali ha competenza questa Autorità. Per quanto concerne tali condotte, rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere previo sopralluogo congiunto da effettuare coi tecnici dell'Ufficio, all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze;

• Ferrovie Sud Est, prot. n.2065 del 04.06.2010, esprime nulla osta tecnico preventivo. Precisa che il suddetto nulla-osta è rilasciato ai soli fini della presentazione da parte di codesta Società della documentazione per la Provincia di Lecce e per l'ENEL e quindi non autorizza, allo stato, l'attraversamento della linea ferroviaria. L'autorizzazione definitiva ai lavori è subordinata al completamento della procedura di autorizzazione (assenso, ai fini della sicurezza del competente ufficio del Ministero dei Trasporti - U.S.T.I.F. di Bari e nulla osta dell'Assessorato ai Trasporti - Settore Trasporti della Regione Puglia), del progetto esecutivo già presentato.

Preventivamente al rilascio della suddetta autorizzazione, inoltre, dovrà essere sottoscritto un apposito atto di Convenzione, che regolerà i rapporti tra queste Ferrovie e la Società;

• Asl di Brindisi, modulo-parere del 14.06.2010, esprime parere favorevole a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

2. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

3. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;

4. venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi.

• Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, prot. n. 3735 del 14.06.2010, rileva che il percorso del cavidotto di MT interferisce con alcune condotte irrigue interrato dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento". Per detti attraversamenti si esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo del Consorzio a conclusione di apposita istruttoria tecnica. Pertanto la ditta proponente dovrà fame esplicita richiesta con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi agli attraversamenti nonché accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva;

• Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 11539 del 23.07.2010, dichiara di aver acquisito in data 28.06.2010 e con prot. 10202 la Carta del Rischio Archeologico del territorio interessato dalle opere. Per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;

2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

3. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

• Anas Spa, prot. n. 29814 del 11.08.2010, concede la 'Costruzione di n. 3 elettrodotti M.T. in attraversamento sotterraneo trasversale alla S.S. in corrispondenza del km. 53+142 per il collegamento di n. 3 impianti fotovoltaici (progetti "BR06", "BR21" e "BR22"). I lavori saranno eseguiti in conformità al progetto presentato e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- durante l'esecuzione dei lavori, previa verifica dei preesistenti sottoservizi e limiti di proprietà, il posizionamento delle condotte dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto riportato negli allegati di progetto ed in caso di variazione (da concordare preventivamente con i tecnici ANAS) al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotti e consegnati elaborati scritto-grafici aggiornati riportanti il posizionamento e le rispettive lunghezze e/o sezioni dell'intervento effettivo. I 3 cavidotti, da collocare con attraversamento trasversale perpendicolare alla S.S. 7 Ter al km.53+142, per una lunghezza complessiva di in. 46,60 e per una larghezza di m. 0,60, dovranno essere posati con sistema a perforazione orizzontale ed essere idonei a proteggere i cavi in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale (art. 66 del Reg. Esec. del C.d.S.).

- Le pertinenze stradali e le opere accessorie eventualmente manomesse (cordoli, segnaletica orizzontale ecc.) dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere accertata l'eventuale presenza di altri sottoservizi interferenti. Durante i lavori si dovranno disporre i materiali e le opere con opportuna cautela, senza ostacolare o interrompere il regolare transito lungo la Statale. Gli attraversamenti trasversali dovranno essere eseguiti metà carreggiata per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. Dovrà inoltre essere installata tutta la segnaletica di cantiere prescritta dagli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 16,12.1992, N. 495.

- I lavori oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre il termine di mesi sei (6) a decorrere dalla data della presente. Prima dell'inizio dei lavori codesto Concessionario dovrà segnalare al Centro di Manutenzione in indirizzo il nome della Ditta esecutrice (con relativo recapito) e del Direttore Tecnico responsabile.

- La presente concessione è sottoposta al pagamento del canone annuo di euro 856.77, soggetto ad IVA, determinato secondo la tariffa allegata al provvedimento dell'Amministratore ANAS del 04.08.1998, pubblicato sulla G.U. N. 194 del 21.08.1998.

- Rimane esplicitamente stabilito che codesto Concessionario dovrà provvedere a quanto sopra a sua cura e spesa e pertanto resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della costruzione, manutenzione ed uso delle opere oggetto della presente autorizzazione restandone completamente sollevata l'ANAS S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità.

• Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 133331 del 22.10.2010, ritiene che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato con le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere (anche quelle provvisorie) relative all'intervento siano realizzate esternamente al limite individuato per la piena bicentenaria;

- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

- per lo stoccaggio, ancorchè temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli P.A.I.;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

l'Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 1610 del 22.02.2011, dichiara che dall'esame della "Tavola 6 - rev. E" risulta che parte della recinzione dell'impianto ricade nell'area inondabile dalla piena bicentenaria, individuata dal proponente con apposito studio idrologico-idraulico. In considerazione di quanto rappresentato nella "Tav. 11 - Particolari cavidotti e recinzione" (trasmessa in allegato al progetto iniziale), si rileva che il tracciato della suddetta recinzione non è conforme alla prescrizione n.1 della menzionata nota prot n.13331 del 22/10/2010.

Pertanto, al fine di adeguare la recinzione in questione a quanto prescritto da questa Autorità sono possibili due alternative:

- delocalizzazione della recinzione all'esterno dell'area inondabile dalla piena bicentenaria,

- mantenimento dell'attuale tracciato garantendo, nell'area inondabile dalla piena bicentenaria, un franco di almeno 1 m tra la quota prevista per la piena stessa e il punto più basso del piano di appoggio della recinzione e dei relativi manufatti strutturali, senza alterare la sezione idraulica preesistente.

CONSIDERATO che:

- la Società EC SOLAR P2 Srl con nota prot. n. A00159 n.2523 del 28.02.2011 ha trasmesso 3 copie della Tav. 6 del progetto definitivo, in sostituzione di quella già precedentemente depositata, evidenziando l'adozione della prima soluzione indicata nella nota dell'Autorità di Bacino ovvero la realizzazione della recinzione al di fuori dell'area inondabile dalla piena bicentenaria;

- la Società EC SOLAR P2 Srl con nota pec del 08.03.2011, dichiara, a firma del progettista, che a seguito della delocalizzazione della recinzione come sopra indicata, la potenza dell'impianto non è stata modificata rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali che hanno conseguito la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

si ritiene pertanto acquisito il parere dell'Autorità di Bacino.

- Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 7125 del 04.11.2010, ribadisce il proprio diniego alla realizzazione della strada, consentendo esclusivamente la realizzazione del cavidotto interrato a condizione che al termine dei lavori sia ripristinato lo stato di naturalità dei luoghi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Regione Puglia- Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 5585 del 23.09.2010, ha rilevato che, relativamente al cavidotto, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici:

“... il percorso del cavidotto intercetta un'area coperta a macchia, in località Cava Di Tufo, in corrispondenza del tratto nel quale il presente progetto prevede la realizzazione del tratto di strada, ...”, pertanto prescriveva “l'individuazione di un nuovo tracciato che non intercetti l'area coperta a macchia e che segua preferibilmente la viabilità esistente”;

CONSIDERATO che:

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 19.11.2010 (nostra nota prot. A00159 n.16414 del 22.11.2010), ha trasmesso la Tav. 13 Rev. A “Chiarimento su tratto di percorso” evidenziando che il tratto di percorso di connessione che attraversa l'area distinta riportata a “macchia” nel PUTT/P seguirà il tracciato esattamente corrispondente allo stradone esistente senza minimamente compromettere la vegetazione così come previsto dalla N.T.A. del PUTT in tali ambiti;

si ritiene superato pertanto il parere del Servizio Assetto del Territorio.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12451 del 25.08.2010, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15.06.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 del 30.11.2010 n. 16793 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente. Inoltre in data 21 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra, pertanto, nel campo di applicazione del R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- la Società con nota A00159 n.1200 del 31.01.2011 dichiara di aver trasmesso 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della

conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per:

„ la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,158 MW e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato “BR21”;

„ la connessione con linea dedicata MT alla cabina primaria San Pancrazio Salentino, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria stessa.

La soluzione prevede:

- stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
- trasformatore AT/MT
- sezione MT in container
- costruzione di una cabina di consegna
- connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm²;

• la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota n.8122 del 24.05.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi segnalando in particolare alla Provincia competente che la Società proponente è titolare di altri progetti ricadenti nel medesimo territorio di San Pancrazio Salentino per un totale di 16,225 MW. Pertanto, richiedeva alla Provincia competente, ai sensi della DGR n° 35/2007 punto 2.3.2 e della L.R. n° 17/2007, un parere sulla eventuale assoggettabilità a VIA;

• la Società, a valle di quanto sopra citato, con nota n.12095 del 29.07.2010, ha dichiarato che è venuta a mancare la disponibilità dell'area dell'impianto individuato con il codice “BR22” riducendo a 13,522 MW la potenza totale dei progetti situati nel territorio di San Pancrazio Salentino risultando pertanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007. A tal proposito, si rileva che non è mai pervenuto alcun riscontro dalla Provincia competente;

• la Società, ha acquisito le servitù relative alle aree interessate dal progetto necessarie per il passaggio di cavidotti, l'installazione di cabine di sezionamento e cabine Enel per i passaggi di accesso all'area del parco fotovoltaico e successivamente con nostra nota A_00159 del 25.01.2011 n.1031 ha trasmesso proroga del contratto di Costituzione di Diritto di Superficie;

• in data 21.01.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16.11.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12341 e della Convenzione al repertorio n. 12342.

• come risulta da dalla relazione istruttoria rep. n. 81 del 9 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,158 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato “BR 21”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura

autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P1 S.r.l. con sede legale in Pisa alla via Malasoma n.18, Partita IVA 01913370506 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per:

„ la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,158 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato "BR21";

„ la connessione con linea dedicata MT alla cabina primaria San Pancrazio Salentino, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria stessa.

La soluzione prevede:

- stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria (compreso impegno superficie)
- trasformatore AT/MT
- sezione MT in container
- costruzione di una cabina di consegna
- connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm²;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino